

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)

(2022/C 474/01)

La presente comunicazione della Commissione sostituisce la comunicazione della Commissione precedentemente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 417 del 14 ottobre 2021.

Tenendo conto dell'importanza di una chiusura tempestiva ed efficace dei programmi operativi approvati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale (inclusi i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea), del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per il periodo di programmazione dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, compresi quelli che beneficiano delle risorse REACT-EU, è necessario fornire orientamenti adeguati sulla chiusura di tali programmi in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e degli atti giuridici di applicazione generale adottati su tale base.

I presenti orientamenti riguardano anche i programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II). Il regolamento di esecuzione IPA fa riferimento in generale all'RDC o nello specifico a talune disposizioni dell'RDC. I presenti orientamenti si applicano perciò anche ai programmi di cooperazione transfrontaliera IPA II, salvo se diversamente indicato.

Alla luce dell'esperienza acquisita con la chiusura dei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, gli orientamenti propongono procedure semplificate basate sulle migliori prassi individuate durante la chiusura di tali periodi precedenti.

Gli orientamenti tengono conto della crisi senza precedenti causata dalla COVID-19 nel 2020 e nel 2021, dell'aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 e del loro impatto sull'attuazione del programma.

Scopo degli orientamenti è facilitare il processo di chiusura fornendo il quadro metodologico in base al quale l'esercizio di chiusura dovrebbe avere luogo per il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell'Unione da liquidare, mediante il pagamento dell'eventuale saldo finale allo Stato membro in relazione a un programma e/o il disimpegno o il recupero delle somme indebitamente versate dalla Commissione allo Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320) («RDC»).

Con il sistema di esame e accettazione annuale dei conti è stata introdotta una notevole semplificazione della procedura di chiusura. La chiusura definitiva del programma dovrebbe pertanto basarsi unicamente sui documenti relativi al periodo contabile finale e alla relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Il presente documento di lavoro è stato predisposto dai servizi della Commissione. In conformità del vigente diritto dell'UE, esso fornisce orientamenti tecnici ai colleghi e agli organismi coinvolti nella chiusura dei programmi operativi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. I presenti orientamenti lasciano impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale.

Indice

1.	PRINCIPI GENERALI	4
2.	POSSIBILITÀ DI CHIUSURA ANTICIPATA	4
3.	PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA	5
3.1.	Modifica dei programmi	5
3.2.	Presentazione/notifica e modifica dei grandi progetti	5
4.	GESTIONE FINANZIARIA	6
4.1.	Disimpegno	6
4.2.	Liquidazione del prefinanziamento iniziale e annuale	6
4.3.	Calcolo del saldo finale	6
4.4.	Over-booking	7
5.	INDICATORI E QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE ALLA CHIUSURA	8
5.1.	Rendicontazione dei valori di raggiungimento degli indicatori di output	9
5.2.	Implicazioni del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per la chiusura	9
6.	SCAGLIONAMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI NELL'ARCO DI DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE	10
7.	OPERAZIONI NON FUNZIONANTI	12
8.	OPERAZIONI INTERESSATE DA INDAGINI NAZIONALI IN CORSO O SOSPENSE IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO	13
9.	SPESE INTERESSATE DA INDAGINI DELL'OLAF IN CORSO, DA RELAZIONI DELL'OLAF O DA AUDIT DELLA COMMISSIONE O DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA	14
10.	IRREGOLARITÀ	14
10.1.	Trattamento delle irregolarità nel periodo contabile finale	14
10.2.	Importi da recuperare e importi non recuperabili	14
10.3.	Rischio di irregolarità che comportano ulteriori verifiche da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione	15
10.4.	Importi recuperati dopo la chiusura	15

11. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA	16
11.1. Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura	16
11.2. Modifica dei documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione	16
11.3. Disponibilità dei documenti	16
12. CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA	17
12.1. Relazione di attuazione finale	17
12.1.1. Relazioni sui grandi progetti	18
12.1.2. Accettazione e scadenze	18
12.2. Conti	18
12.2.1. Esame e accettazione	18
12.3. Dichiarazione (di affidabilità) di gestione e sintesi annuale	19
12.4. Parere di audit e relazione di controllo	19
12.4.1. Strumenti finanziari	19
12.4.2. Affidabilità dei dati	20
12.4.3. Spesa pubblica versata ai beneficiari	20
13. PAGAMENTO DEL SALDO FINALE	20
14. QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ	20
ALLEGATO I	21
ALLEGATO II	22
ALLEGATO III	23
ALLEGATO IV	24

1. PRINCIPI GENERALI

La chiusura dei programmi operativi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») ⁽²⁾ (inclusi i programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea) ⁽³⁾, del Fondo sociale europeo («FSE») ⁽⁴⁾, del Fondo di coesione ⁽⁵⁾ (di seguito «i Fondi») e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP») ⁽⁶⁾ attuati in conformità dell'RDC per il periodo di programmazione 2014-2020 ⁽⁷⁾, nonché dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) basato sul regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e attuato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione (IPA II) ⁽⁹⁾, avviene conformemente ai presenti orientamenti.

La chiusura di tali programmi comporta il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell'Unione da liquidare, mediante il pagamento dell'eventuale saldo finale allo Stato membro ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ in relazione a un programma e/o il disimpegno o il recupero delle somme indebitamente versate dalla Commissione allo Stato membro. La chiusura dei programmi non pregiudica il potere della Commissione di imporre rettifiche finanziarie a norma delle pertinenti disposizioni dell'RDC.

2. POSSIBILITÀ DI CHIUSURA ANTICIPATA

Gli Stati membri possono chiedere una chiusura anticipata a condizione che abbiano svolto tutte le attività connesse all'attuazione del programma. A tal fine, è opportuno considerare quale periodo contabile finale del programma quello precedente il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024. Se la Commissione

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽⁷⁾ Conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 8, secondo comma, dell'RDC, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30), i programmi ai quali gli Stati membri assegnano risorse REACT-EU copriranno il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 di detto articolo.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11) («regolamento IPA II»).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 32) («regolamento di esecuzione IPA II»).

⁽¹⁰⁾ Per i programmi di cooperazione sostenuti dal FESR nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e per i programmi di cooperazione transfrontaliera sostenuti dall'IPA II, ai fini dei presenti orientamenti per «Stato membro» si intende lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione.

⁽¹¹⁾ A norma dell'articolo 138, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1) («accordo di recesso»), per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi e delle azioni dell'Unione impegnati nell'ambito del QFP 2014-2020 o delle precedenti prospettive finanziarie, il diritto dell'Unione applicabile, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie e sulla liquidazione dei conti, continua ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 fino alla chiusura di tali programmi e azioni dell'Unione, a meno che il comitato misto non abbia adottato misure tecniche a norma dell'articolo 138, paragrafo 5, dell'accordo di recesso. Tuttavia è opportuno osservare che le disposizioni dei presenti orientamenti relative alle risorse REACT-EU non si applicano al Regno Unito, ai sensi dell'articolo 154, quinto comma, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

accetta tale richiesta, lo Stato membro deve presentare i documenti di chiusura di cui all'articolo 141 dell'RDC («documenti di chiusura») ⁽¹²⁾ entro il 15 febbraio dell'anno successivo al periodo contabile in questione. È opportuno inoltre che la chiusura anticipata rispetti tutte le regole stabilite per le chiusure.

3. PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA

3.1. Modifica dei programmi

Per garantire la corretta attuazione dei programmi e la tempestiva preparazione della chiusura, è opportuno che gli Stati membri presentino le richieste di modifica dei programmi ⁽¹³⁾, comprese le modifiche dei piani finanziari per trasferire fondi tra gli assi prioritari dello stesso programma nell'ambito della stessa categoria di regioni e dello stesso fondo, entro il 30 settembre 2023. Ciò consentirà di adottare le decisioni prima del termine ultimo di ammissibilità, ossia il 31 dicembre 2023. È opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute per i trasferimenti non rilevanti a norma dell'articolo 30, paragrafi 5 e 6, dell'RDC ⁽¹⁴⁾ e per le modifiche relative al tasso di cofinanziamento a norma dell'articolo 30, paragrafo 7, dell'RDC ⁽¹⁵⁾ prima del termine ultimo di ammissibilità, ossia il 31 dicembre 2023.

I programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro di IPA II sono modificati conformemente all'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II. Le modifiche dei programmi che necessitano di una decisione formale della Commissione devono essere presentate entro il 30 settembre 2023. Per quanto riguarda i trasferimenti tra priorità si applica l'articolo 31, paragrafo 5 bis, del regolamento di esecuzione IPA II. Tali trasferimenti devono essere notificati entro il 31 dicembre 2023.

I trasferimenti di risorse REACT-EU di cui all'articolo 92 bis dell'RDC ⁽¹⁶⁾ tra il FESR e l'FSE, in conformità dell'articolo 92 ter, paragrafo 5, decimo comma, dell'RDC ⁽¹⁷⁾, possono applicarsi solo all'anno in corso o agli anni successivi del piano finanziario. È opportuno presentare entro il 15 novembre dell'anno corrispondente eventuali richieste di modifica dei piani finanziari che incidano sulle risorse disponibili per la programmazione relativa agli anni 2021 e 2022 e che comportino un trasferimento tra il FESR e l'FSE, in modo da disporre di tempo sufficiente per l'adozione delle decisioni entro il 31 dicembre. Gli impegni di bilancio annuali per un dato anno non possono essere modificati oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

3.2. Presentazione/notifica e modifica dei grandi progetti ⁽¹⁸⁾

Poiché i grandi progetti riguardano importi considerevoli dei Fondi e sono pertanto importanti per l'efficacia complessiva dell'attuazione dei programmi, è opportuno che gli Stati membri presentino una richiesta o una notifica per l'approvazione o la modifica di grandi progetti entro il 30 settembre 2023. Ciò consentirà l'adozione delle decisioni prima del termine ultimo di ammissibilità, ossia il 31 dicembre 2023.

La presentazione e la notifica dei grandi progetti devono seguire le procedure di cui agli articoli 102 e 103 dell'RDC e rispettare gli obblighi di informazione di cui all'articolo 101 dell'RDC, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione ⁽¹⁹⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione ⁽²⁰⁾.

⁽¹²⁾ L'articolo 141 dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽¹³⁾ Articolo 30, paragrafo 1, dell'RDC.

⁽¹⁴⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

⁽¹⁵⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

⁽¹⁶⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

⁽¹⁷⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

⁽¹⁸⁾ I grandi progetti non sono pertinenti ai programmi sostenuti dal FEAMP. I programmi CTE e IPA II non hanno sostenuto grandi progetti.

⁽¹⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 38 del 13.2.2015, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1).

Le richieste di modifica dei grandi progetti devono seguire la stessa procedura utilizzata per la notifica iniziale o la presentazione alla Commissione (rispettivamente articolo 102, paragrafi 1 o 2, dell'RDC). Le modifiche dei grandi progetti comprendono richieste di scaglionamento, modifiche dei grandi progetti ancora da completare nel periodo di programmazione 2014-2020 e l'annullamento dei grandi progetti.

4. GESTIONE FINANZIARIA

4.1. Disimpegno

Gli impegni inutilizzati relativi all'ultimo anno del periodo di programmazione saranno disimpegnati nel corso della chiusura ⁽²¹⁾. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 sarà disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro il 15 febbraio 2025, o entro il 1° marzo 2025, se il termine è prorogato dalla Commissione ⁽²²⁾.

Conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 8, secondo comma, dell'RDC ⁽²³⁾, i programmi ai quali gli Stati membri assegnano risorse REACT-EU copriranno il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 di detto articolo. Anche gli impegni inutilizzati relativi alle risorse REACT-EU saranno disimpegnati nel corso della chiusura dei programmi ⁽²⁴⁾.

4.2. Liquidazione del prefinanziamento iniziale e annuale

La Commissione procederà alla liquidazione del prefinanziamento iniziale versato agli Stati membri al più tardi al momento della chiusura di un programma ⁽²⁵⁾. Ciò vale anche per il prefinanziamento aggiuntivo versato a valere sulle risorse REACT-EU ⁽²⁶⁾.

Gli importi versati a titolo di prefinanziamento iniziale possono essere liquidati solo per quanto riguarda le spese ammissibili dichiarate. La liquidazione del prefinanziamento iniziale può tuttavia iniziare solo quando il programma riceve, attraverso i pagamenti, il contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma. In tal caso, le spese ammissibili incluse nei conti saranno utilizzate dalla Commissione, previo calcolo dell'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP, per liquidare in primo luogo il prefinanziamento annuale e solo successivamente la Commissione procederà alla liquidazione del prefinanziamento iniziale. La liquidazione avverrà per programma, fondo e categoria di regioni, previa accettazione dei conti.

Gli importi non recuperati dalla Commissione nel 2020 per i conti presentati nel 2020 saranno liquidati o recuperati alla chiusura ⁽²⁷⁾. Tali importi saranno presi in considerazione nel calcolo del saldo finale del programma.

4.3. Calcolo del saldo finale

Per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, la Commissione rimborserà il 90 % dell'importo richiesto dallo Stato membro applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità alle spese ammissibili per la priorità indicate nelle domande di pagamenti intermedi, purché vi siano impegni disponibili nel programma e fatta salva la dotazione finanziaria disponibile.

La Commissione determinerà l'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP per il periodo contabile finale conformemente all'articolo 139 dell'RDC. L'articolo 139, paragrafo 6, dell'RDC stabilisce che, sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP per il periodo contabile tenendo conto sia degli importi contabilizzati, sia dell'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile.

⁽²¹⁾ Articolo 86, paragrafo 2, dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽²²⁾ Articolo 86, paragrafo 4, e articolo 136, paragrafo 2, dell'RDC; si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽²³⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

⁽²⁴⁾ Articolo 92 ter, paragrafo 5, quinto comma, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

⁽²⁵⁾ Articolo 82 dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento IPA II.

⁽²⁶⁾ Articolo 92 ter, paragrafo 7, terzo comma, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

⁽²⁷⁾ Articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento IPA II.

A seguito del calcolo dell'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP, la Commissione effettuerà la liquidazione del prefinanziamento annuale e/o iniziale. Conformemente all'articolo 139, paragrafo 7, secondo comma, dell'RDC ⁽²⁸⁾, gli importi recuperabili ma non recuperati dalla Commissione per i conti presentati nel 2020 saranno liquidati o recuperati alla chiusura.

Conformemente all'articolo 130, paragrafo 3, dell'RDC ⁽²⁹⁾, il contributo dei Fondi o del FEAMP mediante il pagamento del saldo finale non deve superare:

- a livello di priorità per fondo e per categoria di regioni,
 - di oltre il 15 % il contributo dei Fondi o del FEAMP per ciascuna priorità, per fondo e per categoria di regioni, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma;
- a livello del programma,
 - la spesa pubblica ammissibile dichiarata; oppure
 - il contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma, se questo è inferiore.

Le risorse REACT-EU costituiscono entrate con destinazione specifica esterne che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽³⁰⁾, sono destinate a finanziare spese determinate. Le risorse REACT-EU sono mantenute su linee di bilancio specifiche, separate dalle linee di bilancio FESR e FSE non REACT-EU. Pertanto non è possibile applicare la flessibilità del 15 % tra loro, in quanto ciò comporterebbe una modifica dell'impegno di bilancio dopo l'anno in cui è stato effettuato. Di conseguenza, nel caso di REACT-EU, la flessibilità del 15 % si applicherà solo tra le priorità REACT-EU dello stesso fondo nell'ambito dello stesso programma, ad esempio tra due priorità del FESR REACT-EU.

L'importo da pagare/recuperare calcolato secondo le regole di cui sopra costituirà il saldo finale del programma.

Un esempio di applicazione della flessibilità del 15 % e del massimale della spesa pubblica nel calcolo del saldo finale per un programma figura nell'allegato IV dei presenti orientamenti.

4.4. Over-booking

L'over-booking è la prassi seguita dagli Stati membri di dichiarare alla Commissione spese ammissibili superiori al contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.

Poiché le domande di pagamento sono cumulative solo entro un determinato periodo contabile, se una priorità raggiunge il contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma prima del periodo contabile finale, le spese dichiarate alla Commissione in eccesso rispetto al contributo massimo dei Fondi per la priorità non saranno riportate al periodo contabile successivo.

Le autorità di certificazione possono pertanto decidere che gli importi iscritti nel loro sistema contabile in un periodo contabile siano dichiarati alla Commissione in un periodo contabile successivo o addirittura nel periodo contabile finale ai fini della chiusura.

⁽²⁸⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020.

⁽²⁹⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 e dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento IPA II.

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1) («regolamento finanziario»).

Tenuto conto di quanto precede, e qualora gli Stati membri desiderino disporre di spese in over-booking nel periodo contabile finale, essi potrebbero astenersi dal dichiarare alla Commissione spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma in qualsiasi periodo contabile precedente quello finale e utilizzare tali spese tenendo conto delle esigenze del programma. Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di dichiarare le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma solo nel periodo contabile finale, a meno che:

- debbano dichiararle in un precedente periodo contabile in sostituzione degli importi irregolari individuati (entro i limiti del contributo dei Fondi o del FEAMP per la priorità); oppure
- modifichino il piano finanziario del programma per aumentare il contributo dei Fondi o del FEAMP alla priorità in over-booking conformemente alle norme applicabili alle modifiche del programma.

Se le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma non sono necessarie prima del periodo contabile finale, gli Stati membri dichiarano alla Commissione tali spese, comprese quelle sostenute e pagate dai beneficiari durante i periodi contabili precedenti, solo nel periodo contabile finale (o in una fase precedente se uno Stato membro sceglie la chiusura anticipata). Le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma dichiarate alla Commissione nel periodo contabile finale saranno prese in considerazione contestualmente e successivamente alla chiusura in sostituzione degli importi irregolari (dichiarati in qualsiasi periodo contabile, compreso il periodo contabile finale) e ai fini della flessibilità del 15 % di cui all'articolo 130, paragrafo 3, dell'RDC ⁽³¹⁾. Fatto salvo l'articolo 145, paragrafo 7, dell'RDC ⁽³²⁾, gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari, individuati dopo la presentazione dei conti per il periodo contabile finale/dopo la chiusura, utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma.

5. INDICATORI E QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE ALLA CHIUSURA

Alla chiusura per il FEAMP, i dati relativi agli indicatori devono essere trasmessi nell'ultima relazione di attuazione annuale del programma utilizzando i modelli delle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione ⁽³³⁾.

Alla chiusura per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione, i dati relativi agli indicatori di output e di risultato devono essere trasmessi nella relazione di attuazione finale del programma utilizzando i modelli delle tabelle 1, 2, 3 e 4 di cui all'allegato V ⁽³⁴⁾ del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione. Nella colonna «Osservazioni», gli Stati membri dovrebbero spiegare (se necessario) i valori di conseguimento nel 2023, in particolare nei casi in cui sono significativamente diversi dai target fissati (vale a dire una deviazione superiore al 20 %). I dati relativi agli indicatori selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione devono essere riportati nella tabella 5 dell'allegato V ⁽³⁵⁾ del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione.

Gli Stati membri sono tenuti a includere nella relazione di attuazione finale le informazioni seguenti sugli indicatori:

- cumulativo (annuale per l'FSE): valori per gli indicatori di output e di risultato fino al 2023 compreso. Per gli indicatori di output del FESR e del Fondo di coesione e per gli indicatori di output e di risultato dell'FSE, i valori si riferiscono alle operazioni cofinanziate dal programma;
- qualsiasi questione che incida sull'efficacia dell'attuazione del programma, compreso il raggiungimento dei target;
- (per il FESR e il Fondo di coesione) i valori del 2023 per gli indicatori di risultato dei programmi ricavati da statistiche o forniti da fonti di informazione specifiche per la priorità (come le indagini), in determinati momenti. Tali valori devono comprendere il contributo del programma e quello di altri fattori riferiti a tutti i potenziali beneficiari (la stessa unità di analisi utilizzata per la definizione della base di riferimento).

⁽³¹⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 e dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

⁽³²⁾ Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽³³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali programmi (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 124).

⁽³⁴⁾ Tabelle 1 e 2 dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione per CTE e IPA II (in virtù dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II).

⁽³⁵⁾ Tabella 3 dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione per CTE e IPA II.

Si raccomanda agli Stati membri di non rivedere i target oltre il 2022, tranne nei casi in cui la revisione è dovuta a modifiche delle assegnazioni per una data priorità o per lo scaglionamento di alcune operazioni. La Commissione valuterà il raggiungimento dei target tenendo conto delle informazioni fornite nella relazione di attuazione finale del programma, compresi gli elementi e i fattori che potrebbero aver gravemente compromesso il raggiungimento dei target fissati.

5.1. Rendicontazione dei valori di raggiungimento degli indicatori di output

I valori di raggiungimento degli indicatori di output riportati nella relazione di attuazione finale o nell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP di un programma dovrebbero fare riferimento a quanto è stato realizzato dalle operazioni sostenute nell'ambito del programma. Sebbene i valori di raggiungimento degli indicatori debbano corrispondere alla situazione al 31 dicembre 2023, in pratica nei documenti indicati possono essere riportati gli output delle operazioni cofinanziate fino alla data di presentazione della relazione di attuazione finale o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP del programma. È opportuno che le autorità di audit del programma traggano conclusioni sull'affidabilità dei dati sull'efficacia dell'attuazione nella relazione annuale di controllo del periodo contabile finale.

Per le operazioni scaglionate (cfr. sezione 6 dei presenti orientamenti), solo gli output effettivamente realizzati entro la fase inclusa nel periodo di programmazione 2014-2020 possono essere riportati nella relazione di attuazione finale del programma. Gli altri output (insieme alle relative spese) devono essere comunicati nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027.

Per le operazioni non funzionanti (cfr. sezione 7 dei presenti orientamenti), solo gli output effettivamente realizzati in base alle spese dichiarate per il programma dovrebbero essere riportati nella relazione di attuazione finale del programma. In alcuni casi, ciò significa che viene riportato un output pari a zero. Gli output realizzati dalle operazioni non funzionanti saranno valutati dopo il 15 febbraio 2027, termine entro il quale gli Stati membri devono completare materialmente o attuare pienamente tali operazioni e garantire che contribuiscano agli obiettivi delle priorità pertinenti.

5.2. Implicazioni del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per la chiusura

La Commissione valuterà il raggiungimento dei valori target per gli indicatori nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione sulla base dei valori riportati nella relazione di attuazione finale o nell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP del programma.

Gli Stati membri possono proporre una revisione dei target mediante una modifica del programma in casi debitamente giustificati, come un cambiamento significativo delle condizioni economiche, ambientali e del mercato del lavoro, e quando la revisione è conseguenza di cambiamenti nella dotazione per una data priorità ⁽³⁶⁾. La revisione dei target può essere proposta dagli Stati membri mediante una modifica del programma in caso di scaglionamento di alcune operazioni a norma della sezione 6 dei presenti orientamenti.

Una grave carenza nel raggiungimento dei target relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali può dar luogo a rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC ⁽³⁷⁾. Una grave carenza è valutata conformemente ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione ⁽³⁸⁾.

⁽³⁶⁾ Punto 5 dell'allegato II dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II e dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v), del regolamento CTE.

⁽³⁷⁾ Articolo 22, paragrafo 7, e articolo 144, paragrafo 4, dell'RDC; quest'ultimo si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽³⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65). L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 215/2014 si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II e dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v), del regolamento CTE.

Se un'autorità del programma decide di includere in un programma operazioni non funzionanti, la mancanza di output può incidere negativamente sul raggiungimento dei target selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Se le operazioni non funzionanti incluse nel programma comportano una grave carenza nel raggiungimento dei target selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, l'impegno da parte dello Stato membro di completare materialmente o attuare pienamente tali operazioni e di garantire che contribuiscano agli obiettivi delle priorità pertinenti entro il 15 febbraio 2027 sarà assimilato a un'azione correttiva volta al raggiungimento dei target di cui all'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC. Ciò è subordinato alla condizione che gli output necessari siano realizzati, mediante le operazioni interessate, nel periodo supplementare concesso ai sensi della sezione 7 dei presenti orientamenti. Può essere applicata una rettifica finanziaria se gli output non sono realizzati entro il 15 febbraio 2027.

Se lo scaglionamento di talune operazioni comporta una grave carenza nel raggiungimento dei target selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, la Commissione può decidere di applicare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC.

Conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 480/2014⁽³⁹⁾, le rettifiche finanziarie saranno determinate su base forfettaria tenendo conto del coefficiente di realizzazione/assorbimento, vale a dire la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità, divisa per il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento delegato, la rettifica forfettaria si applica al contributo del fondo sulla base delle spese dichiarate dallo Stato membro nell'ambito della priorità interessata. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato, il livello di rettifica finanziaria risultante dall'applicazione del tasso forfettario non deve essere sproporzionato.

A norma dell'articolo 92 ter, paragrafo 13, lettera c), dell'RDC⁽⁴⁰⁾, le disposizioni relative alla riserva di efficacia dell'attuazione e all'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione non si applicano alle risorse REACT-EU.

6. SCAGLIONAMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI NELL'ARCO DI DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE

La presente sezione si basa sull'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴¹⁾, che stabilisce le condizioni per «selezionare un'operazione che consiste nella seconda fase di un'operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013», e sull'articolo 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060, che stabilisce le condizioni per le «operazioni soggette a esecuzione scaglionata selezionate per il sostegno prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013» e i regolamenti specifici relativi ai fondi⁽⁴²⁾⁽⁴³⁾.

⁽³⁹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5). Gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 480/2014 si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II e dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v), del regolamento CTE.

⁽⁴⁰⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

⁽⁴¹⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159) modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

⁽⁴²⁾ Regolamenti di cui alle note da 2 a 6.

⁽⁴³⁾ Non applicabili ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II).

Le operazioni dovrebbero essere materialmente completate o pienamente attuate e contribuire al conseguimento degli obiettivi delle priorità pertinenti al momento della presentazione dei documenti di chiusura. Tuttavia, poiché è talvolta difficile allineare l'attuazione delle operazioni al periodo di programmazione, e al fine di garantire che le operazioni siano completate e contribuiscano agli obiettivi strategici, conformemente all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/1060 è possibile scaglionare le operazioni nel periodo di programmazione 2021-2027 (ad eccezione degli strumenti finanziari) a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- l'operazione non è stata cofinanziata dai Fondi o dal FEAMP nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013;
- il costo totale di entrambe le fasi dell'operazione è superiore a 5 milioni di EUR;
- l'operazione ha due fasi identificabili dal punto di vista finanziario;
- esiste una pista di controllo dettagliata e completa per le spese, al fine di garantire che la stessa spesa non sia dichiarata due volte alla Commissione;
- la seconda fase dell'operazione è ammissibile al cofinanziamento da parte del FESR, dell'FSE+, del Fondo di coesione o del FEAMPA ⁽⁴⁴⁾ nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027 ed è conforme a tutte le norme applicabili del periodo di programmazione 2021-2027;
- nella relazione di attuazione finale presentata a norma dell'articolo 141 dell'RDC, o nel contesto del FEAMP nell'ultima relazione di attuazione annuale, lo Stato membro si impegna a completare la seconda e ultima fase durante il periodo di programmazione 2021-2027.

Analogamente, in deroga all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/1060, le operazioni selezionate per ricevere sostegno e avviate prima del 29 giugno 2022 a norma dell'RDC e dei regolamenti specifici relativi ai fondi ⁽⁴⁵⁾ sono considerate ammissibili al sostegno anche a norma del regolamento (UE) 2021/1060 e dei corrispondenti regolamenti specifici relativi ai fondi nel periodo di programmazione 2021-2027 ⁽⁴⁶⁾ in conformità dell'articolo 118 bis di tale regolamento ⁽⁴⁷⁾. Entrambe le fasi di questi progetti scaglionati sono di conseguenza soggette a tutte le condizioni di ammissibilità del periodo di programmazione 2014-2020. Le norme sulla concentrazione tematica dei fondi per il periodo 2021-2027 rimangono invariate.

In deroga all'articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione ⁽⁴⁸⁾ può decidere di concedere un sostegno a tali operazioni a norma del regolamento (UE) 2021/1060, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- il costo totale di entrambe le fasi dell'operazione è superiore a 1 milione di EUR;
- l'operazione ha due fasi identificabili dal punto di vista finanziario;
- esiste una pista di controllo dettagliata e completa per le spese, al fine di garantire che la stessa spesa non sia dichiarata due volte alla Commissione;

⁽⁴⁴⁾ Nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027, il titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è modificato in Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA).

⁽⁴⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e regolamento (UE) n. 2014/508 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁴⁶⁾ Articolo 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060, istituito dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

⁽⁴⁷⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

⁽⁴⁸⁾ Il comitato di sorveglianza nel caso dei programmi CTE [e IPA II].

- l'operazione rientra tra le azioni programmate nell'ambito di un particolare obiettivo specifico ed è attribuita a un tipo di intervento conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 ⁽⁴⁹⁾;
- nella relazione di attuazione finale presentata a norma dell'articolo 141 dell'RDC, o nel contesto del FEAMP nell'ultima relazione di attuazione annuale, lo Stato membro si impegna a completare la seconda e ultima fase durante il periodo di programmazione 2021-2027.

È opportuno che gli Stati membri presentino, unitamente alla relazione di attuazione finale (o, per il FEAMP, all'ultima relazione di attuazione annuale), un elenco di tutte le operazioni scaglionate (conformemente all'articolo 118 e/o all'articolo 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060) utilizzando il modello di cui all'allegato I dei presenti orientamenti.

A tal fine gli Stati membri si impegnano a garantire che le operazioni elencate nell'allegato I dei presenti orientamenti siano funzionanti, ossia materialmente completate o pienamente attuate, e contribuiscano agli obiettivi delle priorità pertinenti entro il termine per la presentazione del pacchetto di affidabilità per il periodo contabile finale del periodo di programmazione 2021-2027. Un'operazione in tal modo scaglionata è considerata nel suo insieme e considerata completata solo dopo che entrambe le fasi sono state materialmente completate o pienamente attuate e hanno contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti. Il mancato completamento di un'operazione scaglionata secondo quanto programmato può dar luogo a rettifiche finanziarie per entrambe le fasi dell'operazione.

Al fine di richiedere formalmente lo scaglionamento di un grande progetto, è opportuno che gli Stati membri presentino o notifichino un grande progetto che prevede lo scaglionamento su due periodi di programmazione oppure una richiesta di modifica di un grande progetto già approvato nel periodo 2014-2020 (cfr. sezione 3.2 dei presenti orientamenti).

Conformemente alla sezione 11.2 dei presenti orientamenti, l'elenco delle operazioni scaglionate presentato insieme alla relazione di attuazione finale (o, per il FEAMP, all'ultima relazione di attuazione annuale) utilizzando il modello di cui all'allegato I dei presenti orientamenti non può essere modificato dopo la scadenza del termine per la presentazione dei documenti di chiusura, a meno che la Commissione richieda una modifica o in caso di errori materiali.

7. OPERAZIONI NON FUNZIONANTI

Come indicato in precedenza, al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri devono garantire che tutte le operazioni (comprese le operazioni scaglionate dal periodo di programmazione 2007-2013) del programma funzionino, ossia siano state materialmente completate o pienamente attuate e abbiano contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti ⁽⁵⁰⁾.

Gli Stati membri sono invitati a escludere dai conti del periodo contabile finale le spese sostenute e pagate per operazioni che non sono materialmente completate o pienamente attuate e/o che non contribuiscono agli obiettivi delle priorità pertinenti («operazioni non funzionanti»). Gli Stati membri possono tuttavia decidere di includere tali spese nei conti del periodo contabile finale a condizione che:

- il costo totale di ciascuna operazione non funzionante sia superiore a 1 milione di EUR; e
- la spesa totale certificata alla Commissione per le operazioni non funzionanti non superi il 20 % della spesa totale ammissibile (UE e nazionale) decisa per il programma.

Includendo nei conti del periodo contabile finale le spese per operazioni non funzionanti, gli Stati membri si impegnano a completare materialmente o attuare pienamente tutte le operazioni non funzionanti, a garantire che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi delle priorità pertinenti entro il 15 febbraio 2027 e a rimborsare gli importi in questione al bilancio dell'UE qualora tali operazioni siano non funzionanti entro tale data.

⁽⁴⁹⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

⁽⁵⁰⁾ Un'operazione che soddisfa la prescrizione dell'articolo 71 dell'RDC ma non è più funzionante al momento della chiusura del programma non dovrebbe essere considerata un'operazione non funzionante.

È opportuno che gli Stati membri presentino, unitamente alla relazione di attuazione finale (o, per il FEAMP, all'ultima relazione di attuazione annuale), un elenco delle operazioni non funzionanti incluse nel programma utilizzando il modello di cui all'allegato II dei presenti orientamenti. È opportuno inoltre che gli Stati membri monitorino le operazioni non funzionanti e, entro il 15 febbraio 2027, forniscano alla Commissione le informazioni necessarie sul loro completamento materiale o sulla loro piena attuazione e sul loro contributo agli obiettivi delle priorità pertinenti.

Se le operazioni sono non funzionanti alla data del 15 febbraio 2027, gli Stati membri, tenendo conto dello stato di completamento e di attuazione nonché del conseguimento degli obiettivi generali delle operazioni, dovrebbero fornire alla Commissione gli importi da rettificare e giustificare le modalità di calcolo degli importi. Una volta ricevute tali informazioni, la Commissione procederà al recupero degli importi in questione. Eventuali importi irregolari possono essere sostituiti utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

Se la Commissione non concorda con il calcolo degli importi da rettificare, essa può decidere di avviare una procedura di rettifica finanziaria.

Inoltre il mancato completamento materiale o la mancata piena attuazione delle operazioni e/o il loro mancato contributo agli obiettivi delle priorità pertinenti entro il termine di cui sopra possono dar luogo a una rettifica finanziaria per una grave carenza nel raggiungimento dei target finali selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ⁽⁵¹⁾.

8. **OPERAZIONI INTERESSATE DA INDAGINI NAZIONALI IN CORSO O SOSPENSE IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO**

Prima di presentare i documenti di chiusura, è opportuno che gli Stati membri decidano se escludere dai conti del periodo contabile finale tutte o parte delle spese relative a qualsiasi operazione interessata da indagini nazionali in corso o sospesa in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.

Tra gli esempi di indagini nazionali in corso figurano le indagini svolte da organismi nazionali diversi dalle autorità responsabili del programma (quali indagini di polizia, indagini giudiziarie o penali) il cui esito può incidere sulla legittimità e regolarità della spesa.

La sospensione di un'operazione in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo non proroga il termine ultimo per sostenere le spese ammissibili di cui all'articolo 65, paragrafo 2, dell'RDC ⁽⁵²⁾.

Nessuna spesa può essere dichiarata per operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Se le operazioni interessate da indagini nazionali in corso o sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo non sono escluse dai conti per il periodo contabile finale, è opportuno che gli Stati membri presentino, unitamente alla relazione di attuazione finale, un elenco di tali operazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III dei presenti orientamenti.

Gli Stati membri devono informare ⁽⁵³⁾ la Commissione in merito all'esito delle indagini nazionali, dei procedimenti giudiziari e dei ricorsi amministrativi. Qualora siano accertate irregolarità, la Commissione procederà al recupero degli importi in questione. Eventuali importi irregolari possono essere sostituiti utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

⁽⁵¹⁾ Articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC.

⁽⁵²⁾ L'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II fissa il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese sostenute per i programmi di cooperazione transfrontaliera IPA II al 31 dicembre 2023.

⁽⁵³⁾ Fatti salvi gli obblighi di segnalazione di irregolarità conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 1). Il regolamento (UE) 2015/1970, basato sull'articolo 122, paragrafo 2, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

9. SPESE INTERESSATE DA INDAGINI DELL'OLAF IN CORSO, DA RELAZIONI DELL'OLAF O DA AUDIT DELLA COMMISSIONE O DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Prima di presentare i documenti di chiusura, gli Stati membri sono invitati a escludere dai conti del periodo contabile finale le spese interessate da potenziali irregolarità individuate nelle indagini dell'OLAF in corso (se tali indagini e le spese interessate sono note agli Stati membri in tale fase), nelle relazioni dell'OLAF o negli audit della Commissione o della Corte dei conti europea. Se lo Stato membro contesta tali risultanze o gli importi di spesa interessati e include le spese interessate nei conti, la Commissione proseguirà la procedura in contraddittorio che può portare a una rettifica finanziaria. Fatto salvo l'articolo 145, paragrafo 7, dell'RDC ⁽⁵⁴⁾, qualsiasi importo irregolare può essere sostituito utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

10. IRREGOLARITÀ

I conti di ciascun periodo contabile, compreso quello finale, devono comprendere, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, a livello di fondo e di categoria di regioni:

- gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile;
- gli importi da recuperare al termine del periodo contabile;
- i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 dell'RDC; e
- gli importi non recuperabili ⁽⁵⁵⁾.

Il formato per la comunicazione dei ritiri e dei recuperi, degli importi da recuperare, dei recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 dell'RDC e degli importi non recuperabili è stabilito nel modello dei conti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (rispettivamente appendici 2, 3, 4 e 5) ⁽⁵⁶⁾.

10.1. Trattamento delle irregolarità nel periodo contabile finale

Poiché dopo la domanda finale di pagamento intermedio da presentare entro il 31 luglio 2024 nessuna domanda di pagamento successiva può essere presentata alla Commissione, le detrazioni necessarie (anche se possono riferirsi alle spese dichiarate nei precedenti periodi contabili) devono essere effettuate nei conti del periodo contabile finale e comunicate conformemente al modello dei conti, in particolare le appendici 1, 2 e 8.

Ciò non riguarda gli importi da recuperare, gli importi non recuperabili o gli importi di cui alle sezioni 8 e 9 dei presenti orientamenti per i quali lo Stato membro ha deciso di mantenere la spesa interessata nei conti.

Se, a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC ⁽⁵⁷⁾, lo Stato membro decide di escludere le spese dai conti del periodo contabile finale a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, se esse risultano successivamente legittime e regolari, non possono essere ridichiarate perché non vi saranno successive domande di pagamento intermedio in cui includerle.

10.2. Importi da recuperare e importi non recuperabili

Nei conti del periodo contabile finale gli Stati membri possono indicare gli importi da recuperare e gli importi non recuperabili relativi alle spese dichiarate non solo nei precedenti periodi contabili, ma anche nel periodo contabile finale ⁽⁵⁸⁾. Gli Stati membri possono inoltre indicare nei conti del periodo contabile finale gli importi diventati da recuperare o non recuperabili dopo la fine del periodo contabile finale ma prima della presentazione dei documenti di chiusura.

⁽⁵⁴⁾ Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁵⁵⁾ Articolo 137, paragrafo 1, lettera b), dell'RDC.

⁽⁵⁶⁾ L'allegato VII, basato sull'articolo 137, paragrafo 3, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁵⁷⁾ Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁵⁸⁾ Al fine di consentire agli Stati membri di avvalersi della possibilità prevista dall'RDC di dichiarare gli importi da recuperare relativi al periodo contabile finale del periodo di programmazione come non recuperabili alla chiusura o dopo la chiusura.

La Commissione escluderà dal calcolo del saldo finale gli importi dichiarati come da recuperare e non recuperabili ⁽⁵⁹⁾.

La Commissione deciderà se rimborsare gli importi dichiarati attingendo al bilancio dell'Unione, sulla base dell'esito della procedura di recupero e/o della valutazione della Commissione in relazione agli importi non recuperabili, conformemente alla procedura stabilita nel regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione ⁽⁶⁰⁾. Anche gli importi di cui alle appendici 3 e 5 dei conti relativi alle spese dichiarate nel periodo contabile finale dovrebbero essere inclusi nell'appendice 1 dei conti per consentirne l'eventuale rimborso futuro da parte del bilancio dell'Unione, in attesa dell'esito di tali procedure o valutazioni.

È opportuno che lo Stato membro informi quanto prima la Commissione in merito all'esito del procedimento di recupero in corso.

Se uno Stato membro giunge alla conclusione che gli importi non recuperabili debbano essere imputati al bilancio dell'Unione, esso dovrebbe presentare alla Commissione una richiesta di conferma di tale conclusione utilizzando il modulo di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione. La Commissione determinerà se è opportuno imputare gli importi non recuperabili al bilancio dell'Unione conformemente alle norme di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento. Si tratta degli importi non recuperabili inclusi nell'appendice 5 («importi irrecuperabili») dei conti del programma di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione e anche degli importi inclusi nell'appendice 3 («importi da recuperare») del medesimo allegato come importi da recuperare che potrebbero diventare non recuperabili dopo la presentazione dei conti per il periodo contabile finale.

10.3. **Rischio di irregolarità che comportano ulteriori verifiche da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione**

Se è stato individuato un rischio di irregolarità che comporta ulteriori verifiche da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione, le autorità nazionali devono rispettare le scadenze seguenti:

- per le spese dedotte dai conti di un periodo contabile precedente quello finale a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC, le ulteriori verifiche devono essere completate in tempo per consentire la dichiarazione delle spese al più tardi nella domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale, il cui termine di presentazione è il 31 luglio 2024;
- in caso di rischio di irregolarità che comportino ulteriori verifiche sulle spese dichiarate nel periodo contabile finale, la decisione in merito alla loro legittimità e regolarità e, di conseguenza, la decisione di mantenere tali spese o di detrarre dai conti del periodo contabile finale dovrebbero essere adottate al momento della presentazione dei conti, il cui termine di presentazione è il 15 febbraio 2025, o il 1° marzo 2025, se prorogato dalla Commissione.

10.4. **Importi recuperati dopo la chiusura**

Se lo Stato membro ha constatato irregolarità dopo la chiusura in relazione alle spese incluse nei conti, gli importi recuperati dopo la chiusura devono essere restituiti al bilancio dell'Unione. Eventuali importi irregolari possono essere sostituiti utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

⁽⁵⁹⁾ Ne risulterà un importo inferiore da pagare o liquidare in caso di saldo finale positivo o un importo più elevato da recuperare nei casi per i quali il saldo finale è un recupero.

⁽⁶⁰⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 97 del 13.4.2016, pag. 1). Il regolamento (UE) 2016/568, basato sull'articolo 122, paragrafo 2, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

11. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

11.1. Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura

I documenti di chiusura devono essere presentati entro il 15 febbraio 2025 ⁽⁶¹⁾ (ad eccezione dell'ultima relazione di attuazione annuale del FEAMP, che deve essere presentata entro il 31 maggio 2024 ⁽⁶²⁾). Tale termine può essere prorogato dalla Commissione al 1° marzo 2025, previa comunicazione dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

La Commissione disimpegna automaticamente la parte degli impegni ancora aperta al 31 dicembre 2023 qualora uno qualsiasi dei documenti di chiusura non le sia stato presentato entro il 15 febbraio 2025 (o il 1° marzo 2025, se il termine è stato prorogato dalla Commissione) ⁽⁶³⁾. In tal caso, la chiusura del programma sarà effettuata sulla base delle informazioni disponibili.

La mancata presentazione di uno dei documenti di chiusura può indicare una grave carenza nel sistema di gestione e di controllo del programma che mette a rischio il contributo dell'Unione già versato al programma. In tali casi, la Commissione può decidere di imporre una rettifica finanziaria.

11.2. Modifica dei documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione

Gli Stati membri non possono modificare i documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a meno che la Commissione richieda una modifica o in caso di errori materiali.

11.3. Disponibilità dei documenti

In linea con l'articolo 140, paragrafo 1, dell'RDC ⁽⁶⁴⁾, il periodo di conservazione per la disponibilità dei documenti potrebbe essere interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Se lo Stato membro ha optato per lo scaglionamento di un'operazione in due periodi di programmazione (ai sensi della sezione 6 dei presenti orientamenti), la Commissione presenterà una richiesta di interruzione del periodo di conservazione per la prima fase di tale operazione fino all'inizio del periodo di conservazione per la seconda fase dell'operazione, conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, quarto comma, dell'RDC.

Se lo Stato membro ha scelto di utilizzare il tempo ulteriore concesso dalla Commissione per completare materialmente o attuare pienamente l'operazione non funzionante e per garantire che contribuisca agli obiettivi delle priorità pertinenti (di cui alla sezione 7 dei presenti orientamenti), la Commissione, a norma dell'articolo 140, paragrafo 1, quarto comma, chiederà un'interruzione del periodo di conservazione per tale operazione fino a quando riceverà la notifica del suo funzionamento, ossia che è stata materialmente completata o pienamente attuata contribuendo agli obiettivi delle priorità pertinenti.

L'interruzione è giustificata dal fatto che l'ammissibilità e il funzionamento complessivi dell'intera operazione (entrambe le fasi) possono essere verificati o controllati dai servizi della Commissione o dalla Corte dei conti europea solo al suo completamento.

⁽⁶¹⁾ Articolo 138 e articolo 141, paragrafo 1, dell'RDC e articolo 63, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Le disposizioni dell'RDC si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁶²⁾ Articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽⁶³⁾ Articolo 136, paragrafo 2, dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁶⁴⁾ Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

12. CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

12.1. Relazione di attuazione finale

La relazione di attuazione finale dei programmi sostenuti dal FESR, dall'FSE e dal Fondo di coesione deve includere le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 5 (per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea e per i programmi IPA II)⁽⁶⁵⁾ e all'articolo 111, paragrafo 3, dell'RDC (per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione)⁽⁶⁶⁾.

La struttura della relazione di attuazione finale è stabilita nell'allegato V (obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione) e nell'allegato X (obiettivo di cooperazione territoriale europea) del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione⁽⁶⁷⁾.

Conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 7, terzo comma, dell'RDC⁽⁶⁸⁾, nella relazione finale di attuazione gli Stati membri riferiscono in merito all'utilizzo del prefinanziamento iniziale aggiuntivo a titolo delle risorse REACT-EU per far fronte alle sfide migratorie risultanti dall'aggressione militare da parte della Federazione russa e al contributo di tale prefinanziamento iniziale aggiuntivo alla ripresa dell'economia.

Nella relazione finale di attuazione gli Stati membri riferiscono inoltre in merito al rispetto della condizione di cui all'articolo 98, paragrafo 4, quarto comma, dell'RDC⁽⁶⁹⁾, che prevede che qualora un programma abbia un asse prioritario dedicato a finanziare operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, sostenute avvalendosi della flessibilità di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo e secondo comma, dell'RDC, almeno il 30 % della dotazione finanziaria di tale asse prioritario è destinato a operazioni aventi beneficiari che sono autorità locali e organizzazioni della società civile che operano in comunità locali. Se tale condizione non è soddisfatta, il rimborso da parte della Commissione nell'ambito dell'asse prioritario in questione è ridotto proporzionalmente per garantire che tale condizione sia rispettata nel calcolo del saldo finale da versare al programma.

La relazione di attuazione finale dovrebbe inoltre comprendere:

- un elenco di tutte le operazioni scaglionate con l'importo delle spese ammissibili per la prima fase sostenute nel periodo di programmazione 2014-2020 conformemente alla sezione 6 dei presenti orientamenti. Tale elenco deve seguire il modello che figura all'allegato I dei presenti orientamenti;
- un elenco di tutte le operazioni non funzionanti conformemente alla sezione 7 dei presenti orientamenti. Tale elenco dovrebbe seguire il modello che figura all'allegato II dei presenti orientamenti;
- un elenco di tutte le operazioni interessate da indagini nazionali in corso o sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, conformemente alla sezione 8 dei presenti orientamenti. Tale elenco dovrebbe seguire il modello che figura all'allegato III dei presenti orientamenti.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP non è richiesta una relazione di attuazione finale. L'ultima relazione di attuazione annuale (che dovrebbe includere le tabelle di cui agli allegati I, II e III dei presenti orientamenti, se del caso) deve invece essere presentata entro il 31 maggio 2024 e includere le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, dell'RDC e all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 508/2014. La struttura di tale relazione di attuazione annuale è stabilita nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione.

⁽⁶⁵⁾ Si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 42 del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁶⁶⁾ Articolo 14 del regolamento CTE, che si applica inoltre all'IPA II in virtù dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁶⁷⁾ Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁶⁸⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2022/613 del 12 aprile 2022.

⁽⁶⁹⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE. L'articolo 98 si applica solo all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

12.1.1. Relazioni sui grandi progetti ⁽⁷⁰⁾

Includendo un grande progetto nella relazione di attuazione finale (tabella 12 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione), lo Stato membro conferma che il grande progetto è materialmente completato o pienamente attuato e contribuisce agli obiettivi delle priorità pertinenti. I grandi progetti non funzionanti o che sono scaglionati dovrebbero essere comunicati conformemente alle sezioni 6 e 7 dei presenti orientamenti.

Nella colonna «Osservazioni» della tabella 12, gli Stati membri dovrebbero indicare se il grande progetto è stato attuato conformemente alla documentazione presentata o notificata alla Commissione a norma dell'articolo 102 o 103 dell'RDC, che ha costituito la base della decisione di approvazione del contributo finanziario al progetto da parte della Commissione, sotto forma di decisione o di accordo tacito. Gli Stati membri dovrebbero descrivere e spiegare eventuali divergenze nell'attuazione del grande progetto rispetto a quanto dichiarato nella documentazione di cui sopra.

La Commissione valuterà la conformità del grande progetto attuato alla documentazione presentata o notificata (e, se del caso, alla decisione della Commissione che approva il contributo finanziario). A tal fine, la Commissione terrà conto delle ragioni e delle conseguenze di un'eventuale non conformità del grande progetto attuato con la documentazione alla base dell'approvazione della Commissione e potrà imporre una rettifica finanziaria.

12.1.2. Accettazione e scadenze

La Commissione esaminerà la relazione di attuazione finale e informerà lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa ⁽⁷¹⁾. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intenderà accettata.

Gli Stati membri avranno due mesi di tempo per rispondere alle osservazioni della Commissione sulla relazione di attuazione finale. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può prorogare tale termine di altri due mesi. La relazione di attuazione finale sarà accettata se la Commissione non ha osservazioni o se tutte le osservazioni della Commissione sono state adeguatamente affrontate.

12.2. Conti

I conti relativi al periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, devono includere le informazioni di cui all'articolo 137, paragrafo 1, dell'RDC. La struttura dei conti è stabilita nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione. Essi devono essere elaborati tenendo conto dei requisiti specifici per il periodo contabile finale (cfr. in particolare la sezione 10).

12.2.1. Esame e accettazione

L'esame e l'accettazione dei conti del periodo contabile finale seguono le stesse norme stabilite per l'esame e l'accettazione dei conti di qualsiasi altro periodo contabile.

La Commissione applicherà procedure per l'esame e l'accettazione dei conti del periodo contabile finale e comunicherà allo Stato membro, entro il 31 maggio 2025, se accetta i conti come completi, accurati e veritieri ⁽⁷²⁾.

⁽⁷⁰⁾ I grandi progetti non sono pertinenti ai programmi sostenuti dal FEAMP. I programmi CTE e IPA II non hanno sostenuto grandi progetti.

⁽⁷¹⁾ Articolo 50, paragrafo 7, dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II, che a sua volta fa rinvio all'articolo 50 dell'RDC.

⁽⁷²⁾ Articolo 139 dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

12.3. Dichiarazione (di affidabilità) di gestione e sintesi annuale

La struttura della dichiarazione (di affidabilità) di gestione per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, figura nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione ⁽⁷³⁾.

12.4. Parere di audit e relazione di controllo

La struttura del parere di audit per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, è stabilita nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione ⁽⁷⁴⁾.

La struttura della relazione di controllo per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, è stabilita nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione ⁽⁷⁵⁾.

Se un sistema comune di gestione e di controllo si applica a più di un programma, lo Stato membro può scegliere di fornire le informazioni richieste in un'unica relazione di controllo relativa a tutti i programmi interessati.

La relazione di controllo per il periodo contabile finale dovrebbe comprendere inoltre:

- informazioni sulle risultanze in sospeso derivanti dagli audit svolti dai servizi della Commissione o dalla Corte dei conti europea, che dovrebbero essere fornite nella sezione 8 «Altre informazioni» della relazione di controllo;
- la garanzia della legittimità e regolarità della spesa nell'ambito degli strumenti finanziari (articoli 41 e 42 dell'RDC);
- garanzia dell'affidabilità dei dati relativi agli indicatori;
- la garanzia che l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi e del FEAMP versato dalla Commissione allo Stato membro (articolo 129 dell'RDC ⁽⁷⁶⁾).

12.4.1. Strumenti finanziari ⁽⁷⁷⁾

Per gli strumenti finanziari, le autorità di audit dei programmi dovrebbero ottenere la garanzia che gli importi finali dichiarati alla chiusura siano ammissibili. Tali informazioni dovrebbero essere fornite nella sezione 9 «Livello complessivo di affidabilità» della relazione di controllo e, se del caso, in altre sezioni della relazione (in particolare le sezioni 4 «Audit dei sistemi» e 5 «Audit delle operazioni»).

Per gli strumenti finanziari soggetti a applicazioni graduali per i pagamenti intermedi (tranche di pagamenti anticipati) ⁽⁷⁸⁾, l'ammissibilità delle spese relative all'ultima tranche, nonché del 15 % al massimo degli importi inclusi nelle tranche precedenti, potrebbe non essere stata contemplata da precedenti audit delle operazioni. Le autorità di audit del programma dovrebbero ottenere garanzie sulla legittimità e regolarità di tali spese prima della presentazione dei conti per il periodo contabile finale. Non è tuttavia necessario che il destinatario finale abbia completato l'attuazione di un investimento sostenuto dallo strumento finanziario entro la data della presentazione dei documenti di chiusura. Le autorità di audit del programma dovrebbero comunicare, nella relazione di controllo per il periodo contabile finale, il modo in cui hanno ottenuto tale garanzia e confermare alla Commissione l'ammissibilità della spesa totale degli strumenti finanziari a norma dell'articolo 42 dell'RDC.

⁽⁷³⁾ L'allegato VI, basato sull'articolo 125, paragrafo 4, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁷⁴⁾ L'allegato VIII, basato sull'articolo 127, paragrafo 5, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁷⁵⁾ L'allegato IX, basato sull'articolo 127, paragrafo 5, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁷⁶⁾ Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁷⁷⁾ Non pertinenti ai programmi CTE e non applicabili ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro di IPA II.

⁽⁷⁸⁾ Articolo 41 dell'RDC.

Per gli strumenti finanziari alla chiusura, si raccomanda che l'autorità di audit del programma copra la restante parte di spese ammissibili non coperte in precedenza durante gli audit delle operazioni. Non è necessario che tutti gli strumenti finanziari siano sottoposti a revisione contabile alla chiusura, ma nessuno strumento finanziario dovrebbe essere escluso dalla selezione casuale. Inoltre le autorità di audit del programma possono decidere di raggruppare gli strumenti finanziari selezionati ai fini dei loro audit, visto che i risultati ottenuti saranno applicabili a tutti gli strumenti finanziari all'interno del gruppo.

Le autorità di audit del programma dovrebbero effettuare un audit di un campione statistico di investimenti e costi e commissioni di gestione e possono trattare tali spese come un ulteriore periodo di campionamento al fine di utilizzare i risultati degli audit effettuati in precedenza ⁽⁷⁹⁾.

12.4.2. *Affidabilità dei dati*

Le autorità di audit del programma dovrebbero trarre conclusioni sull'affidabilità dei dati relativi agli indicatori nella relazione di controllo del periodo contabile finale, compresa una conclusione sulla valutazione del requisito fondamentale 6 «Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari» di cui alla tabella 1 dell'allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione ⁽⁸⁰⁾. Tale valutazione del requisito fondamentale 6 dovrebbe includere la conferma della correttezza dei dati aggregati comunicati alla Commissione.

12.4.3. *Spesa pubblica versata ai beneficiari*

L'autorità di certificazione dovrebbe garantire che, nei suoi calcoli per i conti finali, sia rispettata la conformità all'articolo 129 dell'RDC. L'autorità nazionale di audit dovrebbe includere questo aspetto nel suo audit dei conti per il periodo contabile finale e riferire in merito all'affidabilità ottenuta nel capitolo 6 della relazione finale di controllo.

13. **PAGAMENTO DEL SALDO FINALE**

Il pagamento del saldo finale avverrà entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva ⁽⁸¹⁾.

Ciò non pregiudica la facoltà della Commissione di interrompere il termine per il pagamento del saldo finale o di sospendere il pagamento.

14. **QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ**

Le questioni relative alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese dei conti accettati possono essere sollevate dalla Commissione dopo il pagamento del saldo finale e la chiusura del programma.

La chiusura del programma non pregiudica il diritto della Commissione di imporre rettifiche finanziarie a norma degli articoli 85, 144 e 145 dell'RDC ⁽⁸²⁾ e, inoltre, nel caso del FEAMP, dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 508/2014.

⁽⁷⁹⁾ Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'RDC e gli strumenti finanziari istituiti a norma della lettera b) dello stesso articolo, attuati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) o da altre istituzioni finanziarie internazionali, i costi e le commissioni di gestione addebitati dalla BEI/dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o da altre istituzioni finanziarie internazionali sono controllati da revisori esterni della BEI/del FEI. Inoltre i revisori esterni della BEI/del FEI verificano i costi e le commissioni di gestione addebitati dagli intermediari finanziari selezionati a livello nazionale dal FEI per prestiti e strumenti di capitale.

⁽⁸⁰⁾ L'allegato IX, basato sull'articolo 144, paragrafo 6, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁸¹⁾ Articolo 141, paragrafo 2, dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁸²⁾ Le tre disposizioni si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

ALLEGATO IV

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ E DEL MASSIMALE DELLA SPESA PUBBLICA NEL CALCOLO DEL SALDO FINALE PER UN PROGRAMMA MONOFONDO

Chiusura 2014-2020

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ E DEL MASSIMALE ALLA CHIUSURA PER UN PROGRAMMA MONOFONDO

Piano finanziario								Dichiarazione delle spese (tutti i periodi contabili passati)		Pagate in tutti i periodi contabili passati	Dichiarazione delle spese (ultimo periodo contabile)			Somma del totale pagato negli anni passati e del contributo dei fondi calcolato nell'ultimo anno	Calcolo a livello dell'asse prioritario (tutti gli anni, incluso l'ultimo)		Calcolo a livello del programma		
Priorità	Totale ammissibile	UE (contributo dei fondi)	Contropartita nazionale	Pubblico nazionale	Privato nazionale (*)	Pubblico /Totale	Tasso di cofinanziamento (**)	Spesa totale	Contributo pubblico		Spesa totale	Contributo pubblico	Contributo dei fondi calcolato (1)		Limite di flessibilità	Importo trattenuto a livello di priorità (2)	Applicazione del massimale all'importo trattenuto a livello di priorità e del contributo dei fondi (3)	Applicazione del massimale al contributo pubblico (4)	
	A = B + (z)	B	(z) = (x) + (y)	(x)	(y)	P / T	C=B/A	D1	E1	P	D	E	F=C*D o C*E	M=P+F	H=B+B*15 %	J=min(M,H)	L=min(totale J per categoria di regioni, totale B per categoria di regioni)	K=min(totale L a livello di programma, totale (E+E1))	
Priorità 1	95.000	81.000	14.000	14.000	0	P	85%	70.000	70.000	57.610	30.000	30.000	25.579	83.189	93.150	83.189			
Priorità 2	60.000	45.000	15.000	15.000	0	P	75%	34.000	34.000	26.431	20.000	20.000	15.000	41.431	51.750	41.431			
Priorità 3	61.000	52.000	9.000	9.000	0	P	85%	44.000	44.000	38.651	20.000	20.000	17.049	55.700	59.800	55.700			
Meno sviluppate	216.000	178.000	38.000	38.000	0			148.000	148.000	122.692	70.000	70.000	57.628	180.320	204.700	180.320	178.000		
Priorità 4	800	600	200	150	50	T	75%	500	400	375	220	180	165	540	690	540			
Priorità 5	7.000	6.000	1.000	800	200	T	86%	6.500	5.500	5.497	3.500	2.700	3.000	8.497	6.900	6.900			
Priorità 6	27.000	20.000	7.000	5.000	2.000	T	74%	20.000	17.000	14.889	4.000	2.200	2.963	17.852	23.000	17.852			
In transizione	34.800	26.600	8.200	5.950	2.250			27.000	22.900	20.761	7.720	5.080	6.128	26.889	30.590	25.292	25.292		
Programma	250.800	204.600	46.200	43.950	2.250			175.000	170.900		77.720	75.080			Risultato finale a livello di fondo		203.292	245.980	
																			203.292

(*) Da compilare solo quando gli assi prioritari sono espressi in costi totali

(**) Tasso di cofinanziamento dell'ultima decisione adottata

(1) L'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, stabilito nell'ultimo piano finanziario in vigore, alla spesa ammissibile dichiarata

(2) Applicazione del massimale all'importo massimo della partecipazione dei fondi, stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo, aumentato del 15 %

(3) Applicazione del massimale all'importo massimo della partecipazione di ciascun fondo al programma operativo, come stabilito nella decisione della Commissione

che approva il programma operativo

(4) Applicazione del massimale al contributo pubblico dichiarato solo a livello di fondo